X LEGISLATURA 57[^] Seduta Martedì 31 luglio 2018

Deliberazione n. 326 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Promozione dell'attività di recupero e

ridistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la

povertà e il disagio sociale.

Presidente: Nicola Irto

Consigliere - Questore: Giuseppe Neri Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i sei articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 23 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 3 agosto 2018

(Avv. Mar

GRETARIO a Stafania (Lauria)



Allegato alla deliberazione n. 326 del 31 luglio 2018

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

PROMOZIONE DELL'ATTIVITÁ DI RECUPERO E RIDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI PER CONTRASTARE LA POVERTÁ E IL DISAGIO SOCIALE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 luglio 2018.

Reggio Calabria, 2 agosto 2018

IL PRESIDENTE F.to: (Nicola Irto)





RELAZIONE

La presente legge intende intervenire contro lo spreco alimentare per contrastare la povertà e il disagio sociale. La diretta conseguenza sarà anche quella di contribuire a risolvere la problematica dei "prodotti da albero non raccolti" che per gli agricoltori calabresi rappresenta un gravoso onere (diminuire gli sprechi per produrre meno scarti con diretta riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti residui).

Il recupero delle eccedenze alimentari e agroalimentari di alta qualità e la loro successiva destinazione a soggetti bisognosi (indigenti, emarginati, persone escluse dai circuiti produttivi, donne vittime di violenza, madri sole, genitori separati in difficoltà) per il tramite di enti, cooperative, organizzazioni ed associazioni caritativi e di beneficienza, intende promuovere e normare interventi di solidarietà nell'ambito di un disegno sociale più ampio.

La situazione in Calabria è particolarmente grave però è lasciata alla discrezionalità dei soggetti attivi nel settore sociale. Negli ultimi anni si è registrata una seria emergenza, con richieste di alimenti che sono passate da 95.000 a 132.000, mentre le derrate alimentari disponibili sono rimaste invariate (4.000 tonnellate, per 10 milioni di euro) con la diretta conseguenza di una risposta scarsamente risolutiva della situazione sociale drammatica.

Molte altre regioni italiane si sono già mosse in questa direzione per creare un nuovo strumento di solidarietà sociale e dare al cibo il giusto valore, intendendolo quale risorsa e non rifiuto. La Regione Calabria, con la presente legge, sarà capace di intercettare i bisogni e le necessità di una società in estrema necessità per contribuire a ridurre il divario tra abbienti e non, e per gararitire il soddisfacimento del bisogno primario di alimentarsi.

Interventi normativi in aiuto ai poveri, anche attraverso le eccedenze alimentari, rivestono particolare importanza nella Regione Calabria anche nella lotta per la legalità caratterizzata dalla solidarietà e dall'impegno civile per mezzo della redistribuzione delle eccedenze ai più bisognosi ed alle fasce più deboli della popolazione. Le eccedenze alimentari - in una regione a vocazione agricola come la Calabria - rappresentano una seria e concreta opportunità di superamento dell'attuale stato di crisi che ha visto nascere un'ulteriore fascia debole di nuovi poveri a causa della negativa congiuntura economica internazionale. Tra il 2013 e il 2014 sono aumentate di oltre il 200% le persone che si sono rivolte ai centri di aiuto della Caritas Diocesana calabrese, in particolare di Lamezia Terme, a causa dell'accresciuto impoverimento delle famiglie. Questi sono solo alcuni dei dati del Rapporto della Caritas Diocesana di Lamezia, dai quali emerge che in oltre il 50% dei casi i bisognosi hanno tra i 25 e i 44 anni, ed hanno chiesto aiuto per problemi relativi al lavoro, disoccupazione, impoverimento, richiesta di beni alimentari.





Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge si prefigge lo scopo di osteggiare la povertà ed il disagio sociale, in una logica di tutela delle fasce più deboli della popolazione, attraverso interventi finalizzati a contrastare lo spreco alimentare.

La legge è di natura ordinamentale, non implicando nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale.

Le finalità esplicate alla norma di cui all'articolo 1, quale l'attività di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari vengono favorite dalla Regione Calabria in una strategia di solidarietà e beneficenza, non prevedendo alcuna spesa economica a carico della Regione.

Le norme di cui agli articoli 2 e 3 si limitano a definire rispettivamente le eccedenze alimentari ed i soggetti attuatori di cui si avvale la Regione per il perseguimento delle finalità.

In merito agli interventi disciplinati alla norma di cui all'articolo 4, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'analisi del fabbisogno e della valutazione degli effetti delle politiche distributive ed i criteri per la determinazione della soglia di povertà e di disagio sociale.

La Giunta regionale per lo svolgimento dell'attività di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari, coordina iniziative di collaborazione tra i soggetti attuatori e gli operatori del settore agroalimentare e della ristorazione collettiva. E' doveroso puntualizzare che la Giunta regionale adempirà con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Pertanto, a suffragare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in base alle suddette motivazioni, la presente legge reca all'articolo 5 la clausola di invarianza finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Norme per la promozione dell'attività di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale.

Tabella 1- Oneri finanziari

Tabella 1- Offeri ilitarizian						
Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo		
1	Norma ordinamentale che esplicita le finalità della presente legge, senza pertanto comportare nuovi oneri finanziari per il bilancio regionale	-	-	0,00€		





2	Norma ordinamentale in quanto fornisce la definizione di eccedenze alimentari, senza quindi comportare nuovi oneri finanziari per il bilancio regionale	-	-	0,00€
3	Norma ordinamentale in quanto fornisce la defiriizione di soggetti attuatori, senza quindi comportare nuovi oneri finanziari per il bilancio regionale	-	-	0,00€
4	Interventi per il raggiungimento delle finalità della presente legge, a cui la Giunta regionale adempirà con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale	-	-	0,00€
5	Clausola di invarianza	-	-	0,00€

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Non occorre specificare criteri di quantificazione, stante l'assenza di oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Tabella 2 Copertura finanziaria

Programma/capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
-	-	-	_	-
Totale	-	-	-	-

IL SEGRETARIO F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle politiche di solidarietà sociale e al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione, favorisce l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale.

Art. 2 (Eccedenze alimentari)

- 1. Ai fini della presente legge sono eccedenze alimentari i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
- b) ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita:
 - c) rimanenze di attività promozionali;
 - d) prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
 - e) rimanenze di prove di ammissione in commercio di nuovi prodotti;
 - f) invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
 - g) invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
- h) non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

Art. 3 (Soggetti attuatori)

- 1. La Regione, per le finalità previste all'articolo 1, si avvale dei seguenti soggetti:
- a) gli enti locali, singoli o associati, anche attraverso associazioni con finalità sociali diverse da quelle indicate alle lettere b), c), d) ed e);
- b) le cooperative sociali iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 28 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale);
- c) le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);
- d) le associazioni di promozione sociale operanti sul territorio regionale in osservanza del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore);



- e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), operanti a livello regionale;
- f) le associazioni datoriali di categoria in rappresentanza delle piccole e medie imprese.
- 2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), devono aver svolto l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari per almeno due anni.
- 3. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, garantiscono le procedure di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti, in particolare dalla legge 19 agosto 2016, n.166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).

Art. 4 (Interventi)

- 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'analisi del fabbisogno e della valutazione degli effetti delle politiche distributive ivi previste e i criteri per la determinazione della soglia di povertà e di disagio sociale di cui alla presente legge.
- 2. La Giunta regionale, per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari nel segno della solidarietà e beneficenza, coordina iniziative di collaborazione tra i soggetti attuatori indicati all'articolo 3 e gli operatori del settore agro-alimentare e della ristorazione collettiva, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 5 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale.





Art. 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 8 pagine. Reggio Calabria, 3 agosto 2018

> SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

IL SEGRETARID (Avv. Maria Stefania Lauria)